

BOLLO 2007

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA

CLASSE	IMPORTI	
	KW	CV
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo autocarri		
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV)	3.00	2.21
Per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	4.50	3.31
EURO 1 (fino a 100 KW o 136 CV)	2.90	2.13
Per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	4.35	3.20
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV)	2.80	2.06
Per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	4.20	3.09
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV)	2.70	1.99
Per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	4.05	2.98
EURO 4/5 (fino a 100 KW o 136 CV)	2.58	1.90
Per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	3.87	2.85
Autocaravan	1.00	0.74
Ciclomotori e Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv)	Tassa fissa 22.00	
Quadricicli leggeri "benzina"	50.00	
Quadricicli leggeri "gasolio"	50.00 + 1.00 (per ogni Kw)	
Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv)		
	Fino a 11 KW o 15 Cv	oltre 11 KW o 15 Cv (oltre l'importo base)
EURO 0	26.00	1.70 per ogni Kw – 1.25 per ogni Cv
EURO 1	23.00	1.30 per ogni Kw – 0.96 per ogni Cv
EURO 2	21.00	1.00 per ogni Kw – 0.74 per ogni Cv
EURO 3	19.11	0.88 per ogni Kw – 0.65 per ogni Cv

E' POSSIBILE PAGARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA PRESSO:

- tutti gli **Uffici postali** utilizzando il bollettino di c/c nr. 2238 intestato a: **Regione Lombardia - Tasse Automobilistiche - Servizio Tesoreria;** **Costo operazione € 1,00**
- le **tabaccherie** abilitate; **Costo operazione € 1,55**
- le **Agenzie di pratiche auto** abilitate; **Costo operazione € 1,55**
- gli **Uffici ACI;** **Costo operazione € 1,03**
- gli **Istituti bancari** che compongono il Pool di Tesoreria; cioè: Banca Intesa Spa, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, utilizzando i moduli disponibili presso gli stessi sportelli bancari; **Costo operazione gratis**

OPPURE TRAMITE:

- Telebollo** (con carta di credito telefonando al nr. 199.72.76.76 o al nr. 06.50994260) **Costo operazione € 1,03 + 2% del bollo**
- BolloNet** (con carta di credito all'indirizzo internet - www.aci.it) **Costo operazione € 1,03 + 2% del bollo**
- TaxTel** (con carta di credito telefonando al nr. 800.191.191) **Costo operazione € 1,03 + 2% del bollo**



ATTENZIONE!

**DAL 1° GENNAIO 2004 PER I RESIDENTI NELLA REGIONE LOMBARDIA
C'È UN DUPLICE REGIME DI SCADENZE.**

Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.

➤ **veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2003**

Per veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica (es. tassa automobilistica con scadenza agosto 2004, versamento della tassa entro il mese di settembre 2004).

Il versamento ha una validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese in cui il pagamento deve essere effettuato (con riferimento all'esempio precedente, il versamento ha validità 1° settembre 2004 - 31 agosto 2005).

➤ **Veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2004**

Per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, il primo pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell'immatricolazione (es. veicolo immatricolato nel mese di aprile 2004, versamento entro il mese di maggio 2004).

Il versamento ha una validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese di immatricolazione del veicolo e ha scadenza l'ultimo giorno del mese precedente l'immatricolazione. (con riferimento all'es. precedente la validità ha inizio dal 1° aprile 2004 e scade al 31 marzo 2005).

I pagamenti successivi dovranno essere sempre effettuati entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione del veicolo.

➤ **Indipendentemente dalla data di immatricolazione, nei i casi in cui si verifica un evento del tipo:**

- **Rientro in possesso di veicolo a seguito di furto**
 - **Cessazione delle condizioni di esenzione o sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa**
- ▶ Nei casi di **furto o demolizione** del veicolo, verificatisi entro la scadenza per il pagamento della tassa automobilistica, la stessa **non è dovuta**. Devono comunque essere avviate le formalità di trascrizione del relativo evento presso il Pubblico Registro Automobilistico.
- ▶ Nel caso di **esportazione definitiva all'estero** di un veicolo, avvenuta entro la scadenza per il pagamento della tassa automobilistica, la stessa **non è dovuta esclusivamente** se entro lo stesso termine siano state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità previste per il caso di esportazione all'estero.
- ▶ Nei casi di **rientro da esenzione o rientro in possesso** successivamente al 1° gennaio 2004, anche per **veicoli immatricolati ante 2004**, deve essere corrisposta la tassa con decorrenza dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o sospensione/rientro un possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione. Il relativo pagamento deve essere effettuato nei termini previsti per la prima immatricolazione.

In caso di **errore nel pagamento della tassa automobilistica**, è possibile richiedere la rettifica del versamento contattando il call center ACI al numero **199.72.76.76** (numero valido solo per chiamate da telefoni fissi).

Tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). **E' fatto obbligo al conducente detenere la ricevuta del versamento durante la circolazione del veicolo.**

Tassa automobilistica regionale di circolazione si applica ai veicoli non iscritti al PRA (es. ciclomotori, quadricicli leggeri, roulotte, ecc.) ed agli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali

Il pagamento deve essere effettuato prima che il veicolo sia immesso sulla pubblica strada

Il periodo di validità del versamento ha sempre come giorno di decorrenza il 1° gennaio e come giorno di scadenza il 31 dicembre dell'anno in cui il veicolo viene utilizzato.

